

Interrogazione n. 732

presentata in data 21 novembre 2018

a iniziativa del Consigliere Minardi

“Procedure di stabilizzazione (D.Lgs. n. 75/2017 - Decreto Madia) per il personale precario dei centri per l'impiego in possesso dei requisiti previsti”

a risposta orale

Premesso che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” ha prodotto un’ampia riforma in materia di enti locali individuando le funzioni fondamentali delle Province;
- la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro*” ha previsto il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi;
- con la L.R. del 3 aprile 2015 n. 13 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province*” la Regione Marche ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti di Area Vasta e ha previsto che l’area Formazione professionale rientrasse nelle competenze regionali a partire dal 1 aprile 2016, approvando altresì le disposizioni per l’effettivo trasferimento delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire.
- con successiva D.G.R. n. 306/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e gli Enti di Area Vasta, per la disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato (di cui all’art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ha previsto all’art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e le province autonome, definiscano, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali;
- il D.Lgs del 14 settembre 2015 n. 150 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in

materia di servizi e politiche attive del lavoro, ha stabilito che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e le Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo) e che il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (art. 11);

Visti anche:

- il D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n) o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Legge Finanziaria del 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

Considerato che:

- la Legge Finanziaria del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto il completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i Centri per l'Impiego con conseguente transizione del personale a tempo indeterminato al netto di coloro che sono stati collocati a riposo, e ha previsto la successione della Regione nei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego;
- il complesso procedimento per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province per effetto del quale le funzioni in materia di Formazione professionale sono rientrate nelle competenze delle Regioni e anche il passaggio della gestione delle politiche attive del lavoro;
- il passaggio delle funzioni ha determinato anche il trasferimento del relativo personale assegnato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e la conseguente presa in carico da parte della Regione Marche anche in relazione al costo all'interno del bilancio regionale;

Rilevato che:

- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Decreto Madia) “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n) o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, consentendo l'avvio di procedure finalizzate al superamento del precariato a partire dal 2018, come si evince dal dettaglio dell'Art. 20 “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, prevede che:
 1. *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124*

del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. *Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Preso atto che:

- in data 29.03.2018 si è tenuto l'incontro tra Assessore al personale, il Dirigente delle risorse Umane e le OO.SS. Regionali ed RSU Regione Marche;
- nel suddetto incontro l'Assessore ha preso l'impegno di proporre alla Giunta regionale la stabilizzazione del personale precario dei Centri per l'impiego nella sussistenza delle condizioni di legge entro il corrente anno (2018);
- il processo di stabilizzazione prevederà una prima fase riguardante il personale in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 del D.Lgs n. 75/2017 ed una fase conseguente concernente il personale di cui al comma 2 del medesimo Art. 20;

Considerato che:

- i Centri per l'Impiego della Regione rappresentano un punto di riferimento importante per il territorio quale raccordo al centro di una rete che coinvolge gli attori di tutto il sistema produttivo locale e rivestono un ruolo sociale essenziale nell'affrontare e gestire, soprattutto alla luce della crisi economica, tutto quanto attiene alla disoccupazione ed al garantire una serie di servizi e politiche attive per il lavoro, che pongono al centro l'utente e le sue necessità di orientamento, formazione ed occupazione, al fine di rispondere ai fabbisogni della popolazione e del tessuto territoriale;
- i Centri per l'Impiego, ad implementazione di quanto sopra evidenziato, sono importanti per molteplici azioni ed attività progettuali innovative con l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, pensate in modo specifico per le prerogative e specificità del territorio, a sostegno dell'utenza ma anche delle imprese del bacino di propria competenza, dando vita ad una serie di "buone prassi" che hanno certamente un importante valore sociale;

- nel corso del tempo il personale precario impiegato nei centri per l'Impiego della Regione Marche ha garantito e garantisce tutt'ora la continuità e funzionalità di servizi fondamentali per il cittadino nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicate peraltro dalla normativa vigente, avendo acquisito quindi un livello di conoscenza, competenza ed esperienza che consente di esercitare ruolo fondamentale di sostegno per lavoratori e lavoratrici, giovani e meno giovani, occupati e disoccupati della nostra Regione;
- il personale precario dei Centri per l'Impiego della Regione assicura tutti quei servizi indispensabili per promuovere le politiche per il lavoro con una importante ricaduta di valenza sociale per il territorio e costituisce certamente valore aggiunto da preservare, è assunto con contratti di lavoro flessibili e nello specifico ad oggi contratti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2018;

Tutto ciò premesso

INTERROGA

il Presidente e la Giunta regionale per conoscere:

- la volontà e la tempistica dell'Amministrazione regionale in merito alle procedure di stabilizzazione previste dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Decreto Madia) all'articolo 20 commi 1 e 2, al fine di superare il precariato nei Centri per l'Impiego per dare continuità all'erogazione dei servizi ai cittadini e valorizzare la notevole esperienza professionale maturata nel corso degli anni da circa 80 unità di personale già a carico di questo Ente.